

## CIRCOLARE N. 411 D. DEL 30 MAGGIO 2000

Oggetto: Istruzioni in merito all'applicazione del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2000, n. 137.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio u.s. è stata pubblicata la legge 26 maggio 2000, n. 137, di conversione con modificazioni del decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, recante "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche".

Questo Istituto ritiene necessario fornire alle imprese istruzioni in merito all'applicazione, per i contratti dell'assicurazione obbligatoria r.c.auto, delle norme dettate dal decreto legge con riferimento alle più significative modifiche apportate al testo originario del decreto stesso.

### **1) Blocco dei premi e blocco delle tariffe - comma 2**

Le disposizioni del decreto legge riguardanti il blocco dei premi e delle tariffe si riferiscono indistintamente a tutte le categorie di veicoli a motore e a tutti i contratti rinnovati o stipulati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge (29 marzo 2000) con formule tariffarie personalizzate che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri.

A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (28 maggio 2000) è stato previsto il blocco dei premi per i contratti rinnovati nelle suddette formule tariffarie personalizzate, a condizione che non risultino sinistri provocati dai conducenti nell'ultimo periodo di osservazione. Gli assicurati hanno pertanto diritto ad una riduzione del premio per effetto dell'applicazione delle regole evolutive che disciplinano i propri contratti.

I contratti rinnovati per i quali risultino invece sinistri in tale periodo non sono soggetti alle disposizioni riguardanti il blocco dei premi e il blocco delle tariffe. A tali contratti possono applicarsi pertanto tariffe libere.

Si ritiene opportuno precisare che in sede di rinnovo il blocco del premio si riferisce al premio che era stato determinato dall'impresa in base alla tariffa in vigore al momento della stipula o del precedente rinnovo e non già al premio eventualmente scontato, in concreto applicato al contratto. Infatti la possibilità di apportare riduzioni ai premi (sconti per flessibilità tariffaria) costituisce facoltà dell'impresa che può essere o meno esercitata nel tempo soltanto in un numero limitato di casi e comunque entro predeterminati limiti tecnici, secondo le istruzioni impartite dall'Istituto con circolare 30 novembre 1995 n. 260.

Relativamente alla dizione "sinistri provocati dai conducenti" nell'ultimo periodo di osservazione, si sottolinea che con essa devono intendersi i sinistri denunciati con seguito (pagati o riservati) che trovano evidenza nell'attestazione relativa allo stato del rischio di cui all'art. 2 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge n. 39/77, come sostituito dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ed alla citata circolare ISVAP n. 260/95.

Ai contratti stipulati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legge si applica il blocco delle tariffe esistenti alla data medesima, per tali intendendosi le tariffe per le quali le imprese hanno previsto una data di applicazione antecedente al 29 marzo 2000.

Pare utile segnalare che ai motocicli e ciclomotori assicurati con contratti a tariffa fissa ancora in corso alla data del 29 marzo 2000 si applicano, al momento della scadenza, le disposizioni relative ai contratti stipulati (blocco delle tariffe), in considerazione della necessità per tali categorie di veicoli di essere assicurati in base a contratti stipulati con le formule tariffarie di cui all'art. 12 della legge 990/1969, elemento questo che comporta un cambiamento del precedente contenuto contrattuale e non consente quindi un semplice rinnovo del contratto.

## **2) Blocco dei premi e blocco delle tariffe - comma 2 bis**

La legge di conversione del decreto ha introdotto il comma 2 bis che stabilisce in sintesi quanto segue:

- le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, dunque in via retroattiva, ai contratti relativi ad autovetture, motocicli e ciclomotori rinnovati o stipulati in tutte le formule tariffarie di cui all'art. 12, comma 1, della legge 990/69 (comprese dunque le formule con clausola di franchigia);
- le medesime disposizioni, relativamente al blocco dei premi, si applicano con effetti retroattivi anche ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore (ivi compresi i contratti telefonici e via internet), a condizione che non risultino sinistri provocati dai conducenti nell'ultimo periodo di osservazione.

Sulla base di quanto sopra illustrato, gli assicurati che hanno rinnovato o stipulato contratti prima della conversione del decreto legge senza beneficiare rispettivamente degli effetti del blocco dei premi o del blocco delle tariffe, in quanto non rientranti nelle fattispecie previste dal testo originario del decreto, hanno diritto alla restituzione da parte dell'impresa del maggior premio pagato, a condizione che, per i soli contratti rinnovati, non siano stati provocati sinistri nell'ultimo periodo di osservazione.

Gli assicurati che hanno usufruito degli effetti del blocco dei premi mantengono inalterata la loro posizione, pur avendo provocato sinistri nell'ultimo periodo di osservazione.

o 0 o

Per una migliore comprensione degli effetti prodotti dalla conversione in legge del decreto legge n. 70/2000, si allegano alla presente circolare prospetti di sintesi esemplificativi (all. n. 1).

## **3) Formula tariffaria *bonus malus* con franchigia - comma 4**

In sede di conversione in legge del decreto è stato confermato l'obbligo per le imprese di stipulare contratti anche nella formula tariffaria *bonus malus* con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a L. 500.000 e non superiore a L. 1.000.000. Ne consegue l'obbligo per le imprese di predisporre detta nuova formula tariffaria che dovrà essere offerta all'assicurato laddove richiesta.

La modifica apportata dalla legge di conversione riguarda la collocazione della disposizione nel contesto normativo di riferimento. Infatti, mentre nel decreto legge originario detta disposizione aveva una sua autonoma collocazione, in sede di conversione essa è stata inserita come integrazione (comma 2-bis aggiunto) all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Tenuto conto della descritta collocazione, l'obbligo di stipulare contratti con la formula tariffaria *bonus malus* con franchigia riguarda le categorie di veicoli - autovetture, motocicli e ciclomotori - disciplinate dal medesimo art. 12 e dai provvedimenti ISVAP n. 920G del 23 luglio 1998 e n. 1022G del 5 novembre 1998 emanati in base al comma 1 dello stesso articolo.

Mentre la nuova disposizione contenuta nel comma aggiunto riferisce espressamente il suddetto obbligo alla formula *bonus malus* con franchigia, il primo comma del citato art. 12 prevede la possibilità per l'impresa di predisporre formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno dei sinistri - tra le quali quella *bonus malus* - ovvero la formula con clausola di franchigia. Ne consegue che la facoltà di scelta da parte dell'assicurato tra la formula tariffaria *bonus malus* con franchigia e quella *bonus malus* tradizionale può essere esercitata in tutti i casi in cui l'impresa preveda l'adozione di tale ultima formula. Ove tale formula non sia stata adottata, l'assicurato avrà diritto comunque a scegliere tra la formula *bonus malus* con franchigia e le altre formule tariffarie di cui al comma 1 dell'art. 12.

#### **4) Vigilanza dell'ISVAP e sanzioni amministrative- commi 5-bis e 5-ter**

Si tratta di commi aggiunti in sede di conversione del decreto legge che prevedono espressamente la vigilanza dell'ISVAP sull'osservanza da parte delle imprese delle disposizioni contenute nella norma e specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stesse.

#### **5) Banca dati sinistri - commi 5-quater e 5-quinquies**

Tali commi, aggiunti dalla legge di conversione, prevedono l'istituzione presso l'ISVAP di una banca dati dei sinistri con finalità di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia.

In considerazione dei tempi previsti per l'operatività della banca dati, l'Istituto, cui è stato affidato il compito di definire le relative procedure e modalità di funzionamento, fornirà con apposito provvedimento le necessarie istruzioni.

**Categorie di veicoli: autovetture, motocicli e ciclomotori**

| <b>Casi</b>  | <b>Blocco Premi</b> | <b>Blocco Tariffe</b> | <b>Tariffe Libere</b> | <b>Decorrenza Effetti</b> |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Contratti rinnovati senza sinistri<br>Tariffe che prevedono variazioni del premio al verificarsi o meno dei sinistri | X                   |                       |                       | 29.03.00                  |
| Contratti rinnovati con sinistri<br>Tariffe che prevedono variazioni del premio al verificarsi o meno dei sinistri   |                     |                       | X                     | 28.05.00                  |
| Contratti rinnovati senza sinistri<br>Tariffe con franchigia   | X                   |                       |                       | 29.03.00                  |
| Contratti rinnovati con sinistri<br>Tariffe con franchigia   |                     |                       | X                     | ---                       |

|   |  |   |  |          |
|---|--|---|--|----------|
| Contratti stipulati<br>Tariffe che prevedono variazioni del premio al verificarsi o meno dei sinistri |  | X |  | 29.03.00 |
| Contratti stipulati<br>Tariffe con franchigia   |  | X |  | 29.03.00 |

N.B. Per contratti rinnovati si intendono anche quelli senza clausola di tacito rinnovo e disdettati dall'impresa, purché riproposti allo stesso assicuratore (anche contratti telefonici e via internet).

**Tab. 2**

**Categorie di veicoli diverse da autovetture, motocicli e ciclomotori**

| <b>Casi</b>  | <b>Blocco Premi</b> | <b>Blocco Tariffe</b> | <b>Tariffe Libere</b> | <b>Decorrenza Effetti</b> |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| Contratti rinnovati senza sinistri<br>Tariffe che prevedono variazioni del premio al verificarsi o meno dei sinistri | X                   |                       |                       | 28.05.00                  |
| Contratti rinnovati con sinistri<br>Tariffe che prevedono variazioni del premio al verificarsi o meno dei sinistri   |                     |                       | X                     | ---                       |
| Contratti rinnovati senza sinistri<br>Tariffe fisse o con franchigia   |                     |                       | X                     | ---                       |
| Contratti rinnovati con sinistri<br>Tariffe fisse o con franchigia   |                     |                       | X                     | ---                       |

|   |  |   |   |          |
|---|--|---|---|----------|
| Contratti stipulati<br>Tariffe che prevedono variazioni del premio al verificarsi o meno dei sinistri |  | X |   | 28.05.00 |
| Contratti stipulati<br>Tariffe fisse o con franchigia   |  |   | X | ---      |

N.B. Per contratti rinnovati si intendono anche quelli senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, purché riproposti allo stesso assicuratore (anche contratti telefonici e via internet).